

Ordinanza sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo)

del 29 novembre 2002 (Stato 24 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 269c capoverso 3 del Codice civile¹ (CC);
visto l'articolo 26 della legge federale del 22 giugno 2001² relativa alla
Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore
nelle adozioni internazionali (LF-CAA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la vigilanza sul collocamento in vista d'adozione in Svizzera.

² Le disposizioni del diritto federale e cantonale sulla protezione del fanciullo sono riservate.

Art. 2 Attività di collocamento in vista d'adozione

Il collocamento in vista d'adozione comporta l'indicazione della possibilità di adottare un minore e, all'occorrenza, l'accoglimento di quest'ultimo presso i genitori affilianti in vista dell'adozione.

Art. 3 Bene dell'adottando

¹ Il collocamento può avvenire soltanto se tutte le circostanze lasciano presumere che l'adozione servirà al bene dell'adottando.

² L'autorità di vigilanza valuta costantemente il contesto generale delle adozioni. All'occorrenza, essa prende le misure o infligge le sanzioni necessarie a proteggere gli adottandi e a impedire gli abusi.

RU 2002 4160

¹ RS 210

² RS 211.221.31

Sezione 2: Servizio di collocamento soggetto a autorizzazione

Art. 4 Obbligo d'autorizzazione

¹ Chi intende occuparsi dei collocamenti in Svizzera a titolo di professione principale o accessoria, autonomamente o al servizio altrui, gratuitamente o verso compenso, con o senza pubblicità, necessita di un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

² L'autorizzazione può essere data ad uffici di collocamento di persone giuridiche di diritto pubblico e a persone giuridiche di utilità pubblica di diritto privato se le persone fisiche responsabili del collocamento ne adempiono le condizioni.

Art. 5 Condizioni

¹ Chi chiede un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di collocamento deve:

- a. comprovare la sua buona reputazione nonché quella dei suoi ausiliari;
- b. comprovare la sua esperienza in materia d'adozione e, di regola, possedere una formazione nel campo dell'assistenza alla gioventù;
- c. conoscere la legislazione svizzera in materia d'adozione e avere sufficiente familiarità con le istituzioni svizzere;
- d. esporre i suoi metodi di lavoro;
- e. indicare in che modo garantisce l'informazione, la sensibilizzazione, la preparazione, l'accompagnamento e l'assistenza degli aspiranti all'adozione;
- f. presentare il suo piano finanziario e la tariffa di eventuali emolumenti per la sua attività; la tariffa soggiace all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

² Se il collocatore opera per un ufficio di collocamento di una persona giuridica d'utilità pubblica di diritto privato, la richiesta dev'essere corredata dagli statuti di quest'ultima.

³ Qualsiasi modificazione dei fatti determinanti dev'essere comunicata senza indugio all'autorità di vigilanza.

Art. 6 Condizioni supplementari in caso di collocamenti di carattere internazionale

¹ Chi intende collocare in Svizzera adottandi provenienti dall'estero, oltre ad adempiere le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1, deve comprovare:

- a. le sue conoscenze delle condizioni culturali e sociali dei Paesi d'origine degli adottandi;
- b. le sue conoscenze della legislazione internazionale in materia di adozione e delle legislazioni relative dei Paesi d'origine degli adottandi;

- c. un metodo di lavoro trasparente, che tenga conto dell'interesse superiore dell'adottando e osservi le regole etiche fondamentali in materia di adozione;
- d. le relazioni che intrattiene con i servizi di collocamento dei Paesi d'origine degli adottandi.

² Per il collocamento all'estero di adottandi provenienti dalla Svizzera, il collocatore deve in ogni caso domandare l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 7 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è data per una durata determinata, al massimo però per cinque anni. Essa può essere rinnovata.

² L'autorizzazione deve designare i Paesi per i quali è rilasciata.

³ Essa può essere gravata da oneri e condizioni.

Art. 8 Rappresentante dell'adottando

¹ Il collocamento può avvenire soltanto d'intesa con il tutore o curatore dell'adottando.

² Se l'adottando non ha un tutore né un curatore, il collocatore deve avvisarne l'autorità tutoria competente.

Art. 9 Requisiti per l'esercizio di un'attività di collocamento di carattere internazionale

Quando si tratta di collocare un adottando proveniente dall'estero, il collocatore deve rispettare la legislazione e la procedura del Paese d'origine dell'adottando e vigilare affinché siano presentati i documenti di cui all'articolo 11c capoverso 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 1977³ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione.

Art. 10 Collocamento

¹ Il collocatore può mettere in relazione i genitori affilianti con un adottando soltanto se ha accertato che essi soddisfano le condizioni per il suo accoglimento.

² Egli può disporre il collocamento dell'adottando presso i genitori affilianti soltanto se:

- a. questi sono a beneficio di un'autorizzazione provvisoria o definitiva ai sensi dell'ordinanza del 19 ottobre 1977⁴ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione e se il visto e il permesso di soggiorno eventualmente necessari sono stati rilasciati; o

³ RS 211.222.338

⁴ RS 211.222.338

- b. è stata emanata la decisione di cui all'articolo 17 della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993⁵ sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.

Art. 11 Scelta dei genitori affilanti

Il collocatore, se non trova idonei genitori affilanti, deve abbandonare la procedura di collocamento e affidarla a un altro collocatore riconosciuto.

Art. 12 Informazioni e consigli

¹ Il collocatore deve trasmettere ai genitori affilanti tutte le informazioni che possiede sull'adottando e sui suoi genitori.

² Esso deve informarli sulle difficoltà che possono risultare dall'adozione prevista. Dopo il collocamento dell'adottando, deve consigliarli, a richiesta, fino al momento dell'adozione.

Art. 13 Obbligo d'annuncio per il collocamento

Prima di disporre il collocamento, il collocatore deve informare l'autorità tutoria competente per l'adottando e, in caso di collocamento all'estero, la corrispondente autorità estera del domicilio dei genitori affilanti.

Art. 14 Compenso

¹ Il collocatore ha diritto soltanto al rimborso delle spese e a un adeguato compenso per il suo lavoro.

² Il collocatore e i genitori del sangue non possono ricevere dai genitori affilanti alcun compenso per le cure prestate all'adottando.

Art. 15 Incartamento

¹ Il collocatore deve allestire e conservare un incartamento per ogni adottando collocato.

² Dopo la cessazione della sua attività, egli è tenuto a consegnare tutti gli incartamenti all'autorità di vigilanza.

Art. 16 Obbligo di informazione e di edizione

¹ Il collocatore deve presentare annualmente all'autorità di vigilanza un rapporto particolareggiato sulla sua attività, darle ogni informazione completa richiesta, permetterle di prender visione degli incartamenti e all'occorrenza produrli; il Dipartimento federale di giustizia e polizia può emanare disposizioni particolari circa contenuto e forma del rapporto annuale, segnatamente circa i conti annuali e la statistica.

⁵ RS 0.211.221.311; FF 1999 4858

² Il collocatore deve dare a richiesta ogni utile informazione riguardante l'adottando, i genitori affilianti e i genitori del sangue alle seguenti altre autorità:

- a. autorità di vigilanza competente in materia di figli affiliati;
- b. autorità tutoria competente per l'adottando;
- c. autorità competente per l'adozione;
- d. ufficio competente per la consulenza dell'adottando giusta l'articolo 268c capoverso 3 del CC.

³ Il collocatore deve dare le informazioni previste dal capoverso 2 anche agli altri collocatori riconosciuti, attivi per l'adottando o i genitori affilianti.

Art. 17 Obbligo del segreto

Il collocatore e i suoi ausiliari devono, con riserva dell'articolo 16, serbare il segreto su quanto appreso nell'esercizio della loro attività; questo obbligo sussiste anche dopo la fine dell'attività.

Art. 18 Sanzioni

¹ L'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione se il collocatore:

- a. ha ottenuto l'autorizzazione con indicazioni false o fallaci;
- b. non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;
- c. viola ripetutamente o gravemente gli obblighi impostigli dalla presente ordinanza.

² Nel caso in cui un collocatore contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza, essa può inoltre:

- a. impartire un ammonimento;
- b. comminare la revoca dell'autorizzazione in caso di nuova infrazione;
- c. infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi se l'infrazione risale a non più di tre anni.

³ L'autorità di vigilanza può infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi a chiunque operi come collocatore senza esservi autorizzato.

Sezione 3: Servizio di collocamento non soggetto ad autorizzazione

Art. 19 Collocamento tramite gli organi di tutela

¹ Gli obblighi degli organi di tutela che operano come collocatori si determinano per analogia con gli articoli 10 a 17.

² La vigilanza è retta dalle disposizioni del diritto tutorio.

Art. 20 Altri servizi di collocamento non soggetti a autorizzazione

¹ Chiunque intraprenda un collocamento in vista d'adozione senza essere soggetto all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 4, deve annunciarlo all'autorità di vigilanza. L'adottando può essere collocato soltanto se:

- a. è stata emanata la decisione di cui all'articolo 17 della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993⁶ sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, purché tale Convenzione sia applicabile; o
- b. è stata concessa ai genitori affilianti l'autorizzazione di accogliere l'affiliando conformemente all'ordinanza del 19 ottobre 1977⁷ sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione.

² Gli articoli 14, 17 e 18 capoverso 2 lettere a e c valgono anche per questo collocatore.

Sezione 4: Vigilanza e procedura**Art. 21** Vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale di giustizia, quale autorità centrale federale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LF-CAA.

² È fatto salvo l'articolo 19.

Art. 22 Assistenza amministrativa

Le autorità centrali cantonali:

- a. avvisano d'ufficio l'autorità di vigilanza quando constatano che l'attività di un collocatore potrebbe violare le disposizioni dell'ordinanza;
- b. su invito dell'autorità di vigilanza, si pronunciano sulle domande di rilascio o di rinnovo di autorizzazioni oppure sull'opportunità di revocare un'autorizzazione;
- c. effettuano tutti gli altri accertamenti richiesti dall'autorità di vigilanza.

Art. 23 Obbligo di denuncia

I membri delle autorità che nell'esercizio delle loro funzioni accertano o apprendono un'infrazione contro la presente ordinanza sono tenuti a denunciarla immediatamente all'autorità di vigilanza.

⁶ RS 0.211.221.311; FF 1999 4858

⁷ RS 211.222.338

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 28 marzo 1973⁸ sul collocamento in vista d'adozione è abrogata.

Art. 25 Modifica del diritto previgente

L'allegato 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993⁹ concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificato come segue:

...

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

⁸ [RU 1973 628, 1977 1929, 1989 51]

⁹ RS 173.31. La modificazione qui appresso é inserita nell'ordinanza menzionata.

